

(N. 354)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

di concerto con il Ministro dell'Industria e del Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto

ONOREVOLI SENATORI. — Gli effetti determinati dagli eventi eccezionali degli ultimi anni hanno reso necessario riesaminare tutte le disposizioni concernenti l'ordinamento e il giuoco del lotto, le vincite, le operazioni di sorte e i concorsi a premio, contenute nei titoli I, II, IV, e V della vigente legge sul lotto, approvata con regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933. Il riesame è sembrato opportuno anche per adeguarle alle nuove esigenze del servizio, alla svalutazione della moneta e per adattarle alle mutate condizioni della vita nazionale.

Con l'articolo 1 dello schema si è provveduto ad abrogare l'articolo 48 della legge succitata per i motivi che saranno appresso illustrati.

Con l'articolo 2 sono stati modificati i seguenti articoli:

Art. 6. — È stata elevata, a causa della svalutazione della moneta, a lire 500.000 la

somma che può essere giocata per tutto il territorio sulla posta di estratto determinato.

Art. 8. — Sono stati determinati i nuovi prezzi delle varie giocate ed i conseguenti tipi di bollettari.

È stato previsto, data la natura prettamente tecnica del provvedimento, che con decreto ministeriale possa essere variato il formato del bollettario o della bolletta, la quale può anche essere a forma di scheda.

Art. 17. — In conseguenza della svalutazione della moneta, la giocata per tutte le dieci ruote è stata fissata in lire 50.

Art. 19. — Analogo criterio è stato seguito per la giocata per una sola ruota, della sorte di ambo fatta con un numero contro gli altri 89, elevandone l'importo a lire 10.

Art. 34. — Pure in dipendenza della svalutazione della moneta è stato consentito che i

gestori delle ricevitorie possono pagare le vincite, utilizzando i fondi delle riscossioni, fino a lire 25.000.

Relativamente alle modifiche apportate ai titoli IV e V occorre premettere:

nel 1946, per stimolare la pubblica beneficenza a favore di benemerite categorie di cittadini provati dalla guerra, l'Amministrazione ritenne opportuno autorizzare le Intendenze di finanza a concedere lotterie, tombole e pesche di beneficenza, promosse anche da Comitati di assistenza e di beneficenza.

Con tale modifica il numero delle operazioni di sorte, i cui limiti furono, con l'occasione, anche elevati al decuplo, è aumentato in modo considerevole e, naturalmente ha determinato abusi e inconvenienti, che consigliano questa Amministrazione di ripristinare i criteri restrittivi della disposizione dell'articolo 40. Si rende ora necessario eliminare tutte le cause dirette ed indirette che turbano il normale svolgimento delle Lotterie nazionali, gestite dallo Stato.

A tale scopo è informata la nuova disposizione contenuta nello stesso articolo, la quale stabilisce che il 10 per cento del valore dei premi delle lotterie e delle pesche di beneficenza deve essere costituito da biglietti delle Lotterie nazionali.

Con lo stesso articolo si eleva pure a lire 1.000.000 l'importo delle lotterie provinciali, a lire 60.000 il valore dei premi delle tombole e a lire 400.000 l'importo delle pesche di beneficenza.

Relativamente all'articolo 41 è sembrato anche opportuno sopprimere la disposizione relativa al trattamento fiscale delle lotterie nazionali, in quanto dette manifestazioni, ora per effetto del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, sono gestite soltanto da questa Amministrazione e non ricorre più il caso di applicare la tassa di lotteria in ragione del 12 per cento.

Con l'occasione, è sembrato opportuno esentare dal pagamento di tale tassa le lotterie provinciali, il cui ricavato non ecceda la somma di lire 100.000 e le pesche di beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma di lire 40.000.

L'art. 42 ha subito un lieve ritocco, per quanto riguarda però il valore minimo delle obbligazioni e dei versamenti.

Da questo articolo è stato soppresso il secondo comma, in quanto tale disposizione va estesa a tutti gli enti promotori delle operazioni di sorte e per tale ragione si è ritenuto opportuno istituire l'articolo 42-bis, in cui sono stabilite norme di carattere generale.

Si prescrive l'obbligo della cauzione per garantire la corresponsione dei premi promessi.

* * *

Alcune necessarie modifiche sono state apportate al titolo V, che riguarda i concorsi e le operazioni a premi.

Dall'art. 43 le parole « aventi qualsiasi altra finalità » sono state sostituite da « aventi fini anche in parte commerciali ».

La dizione dell'articolo in esame è stata modificata in tale senso, per mettere la disposizione in relazione a quanto è stabilito nei successivi articoli 47 e nel nuovo testo dell'articolo 50.

All'art. 43 è stata aggiunta la disposizione relativa alla durata che possono avere tali manifestazioni, sia che si tratti di concorsi, come di operazioni a premi.

Dall'art. 44 è stato soppresso il riferimento al consorzio delle ditte per svolgere il medesimo concorso a premio. Tale consorzio, previsto dall'articolo 112 del regolamento, ha dato luogo ad inconvenienti, in quanto alcune ditte hanno assunto, avvalendosi di tale disposizione, la veste di intermediari ed organizzatori.

L'art. 45 è stato ritoccato soltanto nella parte fiscale.

All'art. 46 sono state apportate le necessarie modifiche, in relazione a quanto viene stabilito nel secondo comma dell'articolo 43.

I due successivi articoli 47 e 48, la cui dizione dava luogo a qualche incertezza per alcuni caratteri comuni, sono stati unificati, chiarendone meglio i concetti, e ritoccando lievemente il trattamento fiscale.

L'art. 49 ha, dal riesame, subito soltanto modificazioni di carattere fiscale.

Le modifiche all'articolo 50 sono state apportate per eliminare inconvenienti e abusi.

Gli enti ai quali era data la facoltà di avvalersi di tale disposizione di legge, svolgevano, in pratica, delle vere e proprie lotterie nazionali, in concorrenza con quelle gestite dallo Stato. Tale articolo conteneva disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 40 e consentiva di svolgere delle manifestazioni, senza la corresponsione di alcuna tassa.

Dall'art. 51 è stata soppressa la facoltà di corrispondere, in via eccezionale, premi costituiti da buoni del tesoro, perchè in pratica le ditte promotrici dei concorsi, per assecondare i desideri dei vincitori, non osservano la disposizione e corrispondono premi in danaro.

Lo stesso articolo contiene anche una nuova disposizione che obbliga le ditte a conferire il 5 per cento del valore complessivo dei premi in biglietti delle Lotterie nazionali, e ciò per incrementare la vendita dei biglietti.

All'art. 54 è stata aggiunta la disposizione che le autorizzazioni possono essere negate, anche nel caso che arrechino danno alle lotterie nazionali.

Dall'art. 56 è stata soppressa la facoltà discrezionale relativa alla cauzione, e si è disposto che l'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornirla in ogni caso.

Ragioni fiscali hanno indotto a modificare il testo del 2º comma dello stesso articolo.

L'art. 57 si è dovuto modificare allo scopo di mettere in grado il rappresentante della Amministrazione di esercitare una continua vigilanza sui concorsi ed operazioni a premi, dall'inizio sino alla conclusione, dati i continui abusi e inconvenienti, che purtroppo si verificano.

Dal successivo art. 58 è stato soppresso il riferimento ai concorsi ed alle operazioni a premi non aventi fini commerciali, stante che ora tali manifestazioni non possono avere altre finalità.

L'obbligo solidale del pagamento della tassa è stato soppresso nell'articolo 61, in quanto ora non è più consentito il consorzio di diverse ditte per svolgere le medesime manifestazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 6. — Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro delle finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccezione al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

Art. 8. — Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del gioco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

Con decreto ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti.

Art. 17. — La giuocata per tutte le 10 ruote non può essere inferiore a lire 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti

prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota.

Con decreto ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giuocata per tutte le 10 ruote.

Art. 19. — Il gioco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore: a lire 10 per una sola ruota; a lire 50 per tutte le 10 ruote.

Art. 34. — Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate, quando l'importo non superi le lire 25.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giocatori debbono presentare all'Intendenza direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, il pagamento della vincita è effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

La Commissione, di cui all'articolo 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti.

Art. 40. — L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla osta della prefettura:

1º le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 1.000.000

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

2º le tombole promosse e dirette da enti morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e cul-

turali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 60.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3º le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 400.000.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Il 10 per cento del valore dei premi delle operazioni di cui ai numeri 1 e 3, dovrà essere costituito da biglietti delle lotterie nazionali.

Il Ministro delle finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza.

Art. 41. — Sulle operazioni, previste nell'articolo 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo, di cui all'articolo 88 della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sulle operazioni previste nell'articolo 40, ferma la tassa di bollo, di cui al precedente comma è dovuta una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo, il cui importo complessivo non superi, per ognuna di esse, rispettivamente la somma di lire 100.000 o di 40.000 lire.

Art. 42. — Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Province ed altri Enti morali ad aggiungere premi, da conferirsi mediante estrazione a sorte, ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a premi, non superi un quinto degli interessi annuali, ed il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 1.000 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 200.

Art. 42-bis. — Per ottenere l'autorizzazione, gli Enti promotori di operazioni di sorte debbono produrre apposita domanda con il piano dettagliato dell'operazione.

Art. 43. — I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi fini anche in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

Qualsiasi concorso od operazione a premio non può aver durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

Art. 44. — Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità, o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

Art. 45. — I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 15 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 2.500 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 8.000 se si effettua in due o più provincie.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

Art. 46. — Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione la

tassa proporzionale di cui all'articolo precedente, è stabilita sul valore medesimo in via definitiva, senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione.

Il conguaglio definitivo, sia a favore dell'Erario che delle ditte, deve essere effettuato alla fine dell'operazione dall'Intendenza di finanza.

Art. 47. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 12 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 1.500 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 5.000 se si effettua in due o più provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali riviste e pubblicazioni in genere è dovuta la tassa fissa di lire 1.000, qualunque sia il numero dei concorsi.

Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Art. 49. — Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a*) e *b*), quando sono limitate ad una provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 5.000, secondo la seguente tabella:

1º per le società ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| <i>a)</i> non superi lire 100.000 . | lire 2.000 |
| <i>b)</i> superi lire 100.000 . | lire 5.000 |

Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile da un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 12.000 secondo la seguente tabella:

2º per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| <i>a)</i> non superi lire 200.000 . | lire 3.000 |
| <i>b)</i> superi lire 200.000 . | lire 12.000 |

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'Industria e Commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi: qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento.

Art. 50. — Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle Lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del lotto, con facoltà dell'Amministrazione di determinare nel decreto di concessione, in relazione all'importanza del concorso o delle operazioni a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare con l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle Casse di risparmio al fine di incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto,

cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto.

Art. 51. — I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giocate del lotto.

Il 5 per cento del valore dei premi dei concorsi ed operazioni a premi dovrà essere costituito da biglietti delle Lotterie nazionali.

Art. 54. — L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59.

a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi od altro, si faccia uso di elementi chiave, dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni tagliandi od altro;

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'articolo 49;

c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse, turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale ovvero arrechino nocimento alle lotterie nazionali gestite dallo Stato.

Art. 56. — La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corrispondenza dei premi promessi.

In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi e di operazioni a premio deve essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale della somma di lire 2.000 quale tassa di domanda. Tale somma non è in nessun caso restituita.

Art. 57. — Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria è delegato ad intervenire per

la vigilanza di tutte le operazioni, concernenti le manifestazioni.

Art. 58. — Per i concorsi e le operazioni a premio previste all'articolo 44, primo e secondo comma, quando non siano limitate ad una sola Provincia, nonché per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministero delle finanze, il quale decide in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sentito il parere di un'apposita commissione interministeriale, composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

La costituzione della Commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministro delle finanze, determina, in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo della tassa di lotteria o di licenza.

Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla Sezione di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro delle finanze.

Art. 59. — Per le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, limitata ad una sola Provincia, la domanda per ottenere la autorizzazione corredata del piano della operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione ed alla liquidazione della tassa dovuta, previo concerto con la Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura competente per territorio, alla quale spetta di pronunciarsi circa l'opportunità dell'autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

In caso di dissenso tra l'Intendenza di finanza e la Camera di commercio, gli atti sono

rimessi al Ministro delle finanze il quale decide, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze che decide, sentita la Commissione interministeriale sopra menzionata.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta

giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 61. La tassa liquidata con decreto del Ministro delle finanze e dell'Intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari.